

Allegato "B" al repertorio numero 39.887/21.554

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO TEOLOGO VINCENZO PONSATI ETS"**

ARTICOLO 1

- DENOMINAZIONE -

E' costituita quale Ente del Terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), una Fondazione denominata **"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO TEOLOGO VINCENZO PONSATI ETS"**, abbreviabile **"FONDAZIONE PONSATI ETS"**.

ARTICOLO 2

- SEDE -

La Fondazione ha sede legale in Volvera (TO), Via Carducci n. 1.

ARTICOLO 3

- SCOPO E ATTIVITA' -

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d'interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali finalizzati a promuovere e gestire, in proprio e non, servizi e attività sociali attinenti l'ambito assistenziale, socio sanitario, culturale, ricreativo, formativo ed educativo, incluso l'alloggio sociale, rivolto ad ogni categoria di persone, in particolare persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- prestare assistenza a persone di ambo i sessi che abbiano di preferenza superato l'età di 60 (sessanta) anni, sia autosufficienti che non autosufficienti dichiarate tali dalla competente autorità Sanitaria; l'assistenza è erogata con ricovero pieno presso le strutture di proprietà della Fondazione e, ove ne ricorrano le condizioni economiche, organizzative e sanitarie, presso il domicilio delle persone.

Particolare attenzione andrà, compatibilmente con le possibilità finanziarie della Fondazione, a supporto delle persone autosufficienti, nate e domiciliate a Volvera, sprovviste di qualsiasi reddito e/o pensione e che non abbiano congiunti o parenti tenuti per legge a provvedere loro, alle quali sarà erogato ricovero e assistenza gratuiti con priorità nella lista di ricovero.

Hanno priorità nel ricovero le persone autosufficienti che effettuano elargizioni di beni mobili e/o immobili alla Fondazione. Per il miglior esercizio dell'attività della Fondazione, la stessa si relazionerà in ottica di collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Volvera ed in genere le Autorità istituzionali a livello locale;

- stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati e con enti;
- acquisire e cedere immobili in proprietà, locazione, leasing, comodato;
- cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguono finalità analoghe della fondazione.

Con autonomo regolamento la Fondazione determina le norme per la prestazione dell'attività di ricovero, cura e mantenimento dei propri ospiti. Con autonomo Codice la Fondazione determina le norme etiche cui gli amministratori della Fondazione devono fare riferimento.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 4

- DURATA -

La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 5

- PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO -

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individua-

le del rapporto associativo.

ARTICOLO 6

- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione deve redigere, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di amministrazione documenta nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali eventualmente esercitate.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione dovrà altresì redigere il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 7

- ORGANI DELLA FONDAZIONE -

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8

- IL PRESIDENTE -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca il Consiglio, firma gli atti e ne cura l'esecuzione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente assolve ai seguenti compiti, in particolare:

- predisporre il piano annuale di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e curarne l'attuazione dopo l'approvazione consiliare;
- amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, cui gli atti così compiuti saranno riferiti, alla prima successiva riunione.

ARTICOLO 9

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati come di seguito in-

dicato:

- due dal Consiglio Comunale del Comune di Volvera;
- uno dal Parroco della Parrocchia Maria Vergine Assunta di Volvera;
- uno dalla Associazione Don Luigi Balbiano di Volvera;
- uno dal Consiglio di Amministrazione della Associazione san Vincenzo de'Paoli di Virle (TO).

L'accettazione della nomina da parte dei singoli consiglieri è subordinata alla firma per accettazione del Codice Etico della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e i relativi componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione prima del termine di scadenza, si procederà ad una nuova nomina per il periodo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione da parte dello stesso soggetto che aveva provveduto a nominare il componente che deve essere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati e documentati, da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

- VOLONTARI -

1. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.
2. Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 117/2017, cit., e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della Missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'accettazione del nuovo Volonta-

rio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Volontari.

ARTICOLO 11

- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio inoltre:

- a) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- c) approva i programmi della Fondazione predisposti dal Presidente;
- d) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- e) stipula convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- f) controlla l'impiego dei contributi concessi;
- g) delibera le modifiche allo Statuto;
- h) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni per la gestione corrente ad uno o più dei suoi componenti o ad un Direttore Generale determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le funzioni di approvazione dei bilanci e di modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 12

- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione con raccomandata inviata a mezzo posta tradizionale, a mano o PEC ovvero avviso inviato tramite posta elettronica ordinaria riscontrato per ricevuta, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della riunione.

Le variazioni dello Statuto possono essere adottate soltanto con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La riunione potrà, inoltre, validamente tenersi mediante collegamento in tele o video conferenza con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e collegati in via audio o video, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In questi casi, il Presidente della riunione dovrà in particolare accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed assicurarsi che sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce entro il trenta aprile di ogni anno per l'approvazione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale, su convocazione del Presidente, e almeno altre tre volte durante l'anno.

ARTICOLO 13

- RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE -

Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o per categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 14

- ORGANO DI CONTROLLO -

La Fondazione deve nominare un organo di controllo anche monocratico, nella persona di un iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Al superamento dei limiti di legge, l'Organo di Controllo esercita anche le attività di revisore legale dei conti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e viene sostituito o riconfermato dopo la revisione del bilancio del terzo anno, salvo che per impedimenti non si debba procedere prima al rinnovo od alla sostituzione.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si deliberano i bilanci consuntivo e sociale e può essere interpellato su tutti gli argomenti che comportano spese ed oneri per la Fondazione.

ARTICOLO 15

- COMPENSI E RIMBORSO SPESE -

Ai componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della carica.

Resta salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

ARTICOLO 16

- SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -

In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi, secondo le disposizioni e indicazioni che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

- RINVIO -

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e le altre disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la materia.

Visto per inserzione:

Andrea RINALDI

Luigi MIGLIARDI - Notaio

=====

"Il sottoscritto Luigi MIGLIARDI, in qualità di Notaio, dichiara che la presente copia su supporto informatico, è conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Unico Nazionale Terzo Settore".

Torino, il cinque aprile duemilaventiquattro.